

Sez. 2, Sentenza n. 23574 del 2009 (ECLI:IT:CASS:2009:23574PEN)
Data udienza: 06/05/2009 Data Deposito: 05/06/2009
N. Registro Generale: 007312/2009
Prov. orig.: 001292/2008 TRIB. LIBERTA' CATANZARO

Riferimenti normativi: Legge del 2006 num. 49, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 75, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 1, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere
Dott. GALLO Domenico - Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.N.;

avverso l'ordinanza del 2/12/2008 del Tribunale del Riesame di Catanzaro;

Visti gli atti, ed il ricorso;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore avv. LO POLITO Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ordinanza del 2/12/2008, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio avverso l'ordinanza del 3/12/2007, del g.i.p. del Tribunale di Castrovillari, di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza emesso nei confronti di M.N. (imputato di violazione della legge sulle sostanze stupefacenti), accoglieva il ricorso proposto dal P.m. ed applicava al M. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione al Comando stazione CC territorialmente competente ogni giorno alle ore 13.

Osservava il Tribunale:

1. gravi indizi di colpevolezza: premesso che i fatti addebitati al prevenuto, erano successivi alla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (cfr pag. 5-6 in cui vengono specificatamente indicate le fonti di prova), relativamente ai capi G) ed H) era configurabile la fattispecie del cd. "uso di gruppo" che, dopo la riforma della legge, doveva ritenersi integrare gli estremi del reato punibile a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dovendosi, quindi, ritenere superata la

giurisprudenza di legittimità che, sul punto, aveva optato per la non punibilità. Relativamente, invece, al capo I) era configurabile un'ipotesi di cessione che era provata dalle dichiarazioni rese da Stabile Fedele e da varie intercettazioni telefoniche;

2. esigenze cautelari: dovevano ritenersi evidenti "ove si considerino non solo le concrete modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede, quanto l'intrinseca pericolosità della condotta (desunta, in particolare, dalla manifestata abilità nel procurarsi e nel cedere la sostanza stupefacente, sintomo

inequivoco dell'inserimento nel mercato illecito della droga), la pluralità degli episodi delittuosi contestati; la diversità delle sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) procurate e detenute da M.; la ripetitività delle condotte, non occasionali ed estemporanee ma, bensì reiterate (...) la circostanza che le stesse sia state poste in essere per un arco di tempo non circoscritto (dicembre 2006 - aprile 2007) e la circostanza che uno dei soggetti escussi ha dichiarato che il M. mettesse a disposizione nel proprio locale lo stupefacente anche di altri soggetti". Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale riteneva, in punto di adeguatezza e proporzionalità, di applicare la misura dell'obbligo di presentazione presso i CC ogni giorno alle ore 13.

Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto adducendo i seguenti motivi:

1. Carezza di gravi indizi di colpevolezza: ad avviso del ricorrente il quadro indiziario era desunto principalmente dalle dichiarazioni di soggetti che avrebbero dovuto essere indagati per gli stessi fatti: da qui la loro inidoneità ad essere utilizzate come indizi a carico. Anche le dichiarazioni rese dallo Stabile denotavano la mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere la disponibilità di sostanze stupefacenti;
2. Inesistenza del fatto reato: sostiene il ricorrente che, quanto meno per i capi G) ed H) non è configurabile alcuna ipotesi di reato perché, così come nella previgente normativa, anche ora il cd. consumo di gruppo continua a non essere un reato ma solo una sanzione amministrativa;
3. Irretroattività della riforma: ad avviso del ricorrente, tutti i fatti contestati attengono ad episodi precedenti l'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta nel 2006. Mancherebbe, quindi, la prova che i fatti si verificarono dopo la riforma;
4. Reiterazione del reato: sostiene il ricorrente che non esisterebbe alcun pericolo di reiterazione, considerato anche la fattiva collaborazione tenuta, la sua incensuratezza, il suo status (sposato con figlia e residente a Castrovillari dove esercita un'attività commerciale) e l'insussistenza di ogni pericolo di fuga.

DIRITTO

Ad 1 (Carenza di gravi indizi di colpevolezza): contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, gli indizi di colpevolezza evidenziati dal Tribunale nell'impugnata ordinanza, devono ritenersi gravi, ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. Infatti, il Tribunale, con ampia ed accurata disamina di tutti gli indizi (cfr pag. 20 ss.), in relazione ad ogni capo d'imputazione, dopo averli presi analiticamente in esame, ha concluso che i medesimi fossero concludenti ed univoci con motivazione congrua e logica che, in quanto tale, si sottrae ad ogni censura in questa sede. Quanto, poi alla specifica doglianza sulle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentiti con l'assistenza di un difensore, va rilevato che:

- in realtà, i gravi indizi sono stati dedotti non solo dalle suddette dichiarazioni ma anche dalle intercettazioni telefoniche;

- in ogni caso, com'è desumibile dalle dichiarazioni riportate nell'impugnata ordinanza, le persone che le hanno rese non sono altro che acquirenti di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sicché, correttamente, sono stati sentiti come persone informate dei fatti: in terminis SS.UU. 21832/2007, rv 236370. Ad 2 (inesistenza del fatto reato): sul punto va osservato quanto segue:

- nei capi di imputazione sub G) ed H), come ha rilevato il Tribunale, sono stati contestati fatti rientranti nella fattispecie del cd. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti; la questione, com'è noto, sotto la previgente normativa, era stata risolta dalle SSUU le quali, con la sentenza n. 4/1997 (rv. 208216) avevano stabilito che "Non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti

destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo". A tale conclusione le SSUU era pervenute osservando che la omogeneità ideologica della condotta del procuratore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione; il problema si è riproposto dopo la novella legislativa del

2006 (L. n. 49 del 2006) che, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis ha stabilito che è punito con le medesime

pene di cui al comma 1 chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che "per quantità (...) ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale". Parallelamente, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle semplice sanzioni amministrative chiunque "(...) comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dall'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1 bis (...)": il che significa che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene sostanze stupefacenti o psicotrope destinate ad un uso esclusivamente personale;

- ora, se si raffronta la suddetta normativa con quella previgente, è facile avvedersi che, benché l'uso personale di sostanze stupefacenti sia rimasto pur sempre sanzionato solo amministrativamente, due sono le novità: 1) innanzitutto, è mutata la struttura normativa in quanto, mentre il previgente art. 75 disponeva che "chiunque per farne un uso personale (...) comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (...) è sottoposto alla sanzione amministrativa (...)", ora, la non punibilità penale si desume dal combinato disposto del novellato art. 73, comma 1 bis e art. 75 in base ai quali non è punibile penalmente ma amministrativamente chiunque detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità e modalità, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale; 2) è mutata, però, anche la struttura semantica della frase, perché, nel novellato art. 73, è stato introdotto l'avverbio "esclusivamente" che non esisteva nel previgente art. 75;

- se, poi, si allarga lo sguardo alla novella nel suo complesso, è di immediata evidenza la circostanza che il legislatore ha inteso reprimere in modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, tant'è che ha equiparato ogni tipo di sostanza stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e prevedendo nuove misure repressive (cfr art. 75 bis);

- il mutato quadro legislativo, impone, pertanto, di ripensare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il previgente regime. Infatti, l'introduzione dell'avverbio "esclusivamente" assume un significato particolarmente pregnante proprio sotto il profilo semantico perché una cosa è "l'uso personale" di sostanze stupefacenti, altra e ben diversa cosa è "l'uso esclusivamente personale", frase che, proprio in virtù dell'avverbio, non può che condurre ad un'interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data del sintagma "uso personale". In tale ottica, è, quindi, del tutto evidente che non può più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del cd. uso di gruppo, all'interno della quale è inclusa sia l'ipotesi in cui un gruppo di persone da mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l'altra ipotesi in cui l'intero gruppo procede all'acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente. Infatti, l'acquisto per il gruppo, presuppone, per assioma, l'acquisto di un quantitativo di stupefacente che, per quantità e/o per modalità di presentazione, appare, necessariamente destinato ad un uso non esclusivamente personale. Se a ciò si aggiunge la ratio legis, ossia il chiaro intendimento del legislatore di contrastare il fenomeno della diffusione della droga con il rendere più difficile l'acquisto, la diffusione ed il consumo, allora appare palese che l'area di esenzione penale, per motivi di politica legislativa (individuabili nella cura e nel recupero del tossicodipendente, obiettivo non realizzabile se fosse stato criminalizzato), non può che essere circoscritta a quei limitati casi in cui, l'acquisto e la detenzione siano finalizzati al solo esclusivo uso di colui che sia stato trovato nel possesso di un minimo quantitativo di stupefacente. Restano, quindi, esclusi dalla suddetta area, tutti i rimanenti casi, come appunto il consumo di gruppo, in quanto le modalità di acquisto, non essendo esclusivamente personali, servono a facilitare il consumo e la diffusione della droga, ossia proprio ciò che la legge ha inteso vietare. In altri termini, si può affermare che, a seguito della riforma, il baricentro della normativa è stato spostato dal consumo personale (che veniva sanzionato in via amministrativa a prescindere dal fatto se la detenzione fosse destinata al singolo possessore o al gruppo) al consumatore nel senso che sfugge alla sanzione penale solo colui il quale sia trovato nel possesso di un quantitativo di stupefacente che appare destinato ad un uso "esclusivamente personale" ossia ad essere consumato solo ed unicamente dallo stesso possessore;

- si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: "a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, il cd. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato all'acquisto

e/o dell'acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente in quanto, non essendo ipotizzabile un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, entrambe le suddette ipotesi sono suscettibili nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1 bis, lett. a)".

Ad 3 (irretroattività della riforma): contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, tutti i fatti contestati rientrano nella nuova normativa essendo stati consumati dopo l'entrata in vigore della novella. Infatti, il Tribunale, avanti al quale la stessa eccezione era stata sollevata, si è fatto carico della questione e l'ha disattesa in modo analitico, indicando, per ogni capo di imputazione, gli indizi dai quali si desume la data di commissione dei singoli reati (cfr pag. 5).

Ad 4 (reiterazione del reato): il Tribunale ha ampiamente spiegato il motivo per cui ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (pag. 19). La motivazione, essendo accurata, logica e coerente con gli evidenziati indizi, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità. Le censure dedotte dal ricorrente (collaborazione - incensuratezza - status personale) devono ritenersi irrilevanti in quanto non sono idonee a scalfire la corretta motivazione del Tribunale, essendo sufficiente osservare che se quelle condizioni non servirono ad impedirgli di commettere i reati addebitatigli, non è chiaro il motivo per cui dovrebbero ora trattenerlo dal reiterarli.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 28 reg. esec. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009